



Data di pubblicazione: 31/12/2018

Nome allegato: Lettera invito RG.pdf

CIG: 7743462AFB (UNICO);

Nome procedura: Lavori di M.S. Per la tutela della salute e della sicurezza e miglioramento della Sede di Ragusa – Via L. da Vinci, 25



A tutti gli Operatori economici invitati mediante portale MePa

Oggetto: Lavori di M.S. Per la tutela della salute e della sicurezza e miglioramento della
Sede di Ragusa – Via L. da Vinci, 25
CIG: 7743462AFB CUP: F22E18000200005

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016.

Premessa.

La presente lettera d'invito e i suoi allegati costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto Consip.

Restano valide le regole di cui al Capitolato d'Oneri d'abilitazione a MEPA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) e tutti i suoi allegati (Condizioni Generali di Contratto, Regole e sistemi di e-procurement della P.A., Patto di integrità), per la categoria in questione oltre alle indicazioni fornite in corso di affidamento nella specifica R.d.O sulla piattaforma MePa.

In caso di contrasto le Condizioni Particolari di Contratto, sancite con la presente lettera d'invito e i suoi allegati, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip ai sensi dell'art. 2 delle suddette medesime Condizioni Generali.

I requisiti degli operatori economici di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di partecipazione alla procedura, sono attestati attraverso l'abilitazione al MePA per il bando "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" OS30. I tempi e la modalità di presentazione delle offerte sono analogamente sanciti nella specifica R.d.O. su MePA.

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con determina a contrarre n. DR5580/...../2018 del 2018 e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, con Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 6, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, commi 2 e 4, e 97, co. 2 del predetto Codice, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 del precitato art. 97.

CIG: 7743462AFB CUP: F22E18000200005

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il:

Geom. Roberto Schillaci	email: Roberto.Schillaci@inps.it	PEC : direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it
-------------------------	----------------------------------	--

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 07.12.2018.

La documentazione di gara comprende:

90143 Palermo
via Maggiore Toselli, 5
tel 091 285 419
direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it

a) La presente lettera d'invito e la modulistica a questa allegata costituita da:

1. Domanda di partecipazione / Allegato A Dichiarazione Sostitutiva
2. Allegato B Dati Complementari Dell Offerta
3. Allegato C Attestato Di Sopralluogo (Obbligatorio)
4. Allegato F Bozza di Addendum al contratto

- b) Relazione tecnica generale
- c) Capitolato speciale d'Appalto;
- d) DUVRI standard;
- e) Computo Metrico Estimativo;
- f) Elenco prezzi unitari;
- g) Analisi dei prezzi
- h) Piano di Sicurezza
- i) Incidenza Manodopera;
- j) Relazione Cronoprogramma dei lavori
- k) Cronoprogramma dei lavori - Gantt
- l) DUVRI standard parte prima;
- m) Tav. 1 Impianto cabina MT/bt;
- n) Tav. 2 Piano seminterrato struttura esterna;
- o) Tav. 3 Locale cabina canalizzazione estrazione aria;
- p) Tav. 4 locale cabina schermatura elettromagnetica;

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **ore 18.00 del 07/01/2019.**

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori Lavori di M.S. per la tutela della salute e della sicurezza e miglioramento della Sede di Ragusa – Via L. da Vinci, 25 come descritti in dettaglio nel CSA.
2. Il luogo di esecuzione dei lavori è Ragusa.
3. L'appalto è costituito da unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre eventuali parti. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese.
4. La durata prevista è fissata in giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.
5. L'importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta a € **54.810,00** (euro **cinquantaquattromilaottocentodieci/00**), € **810,00** (diconsi **ottocentodieci/00**) quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € **9.159,00** (diconsi euro **novemilacentocinquantanove/00**).
6. L'importo dell'appalto, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € **54.000,00** (**cinquantaquattromila/00**).

7. L'intervento si compone della seguente lavorazione:

CATEGORIE DEI LAVORI							
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 207/2010		Importo	Percentuale %	Subappaltabile
OPERE PREVALENTI							
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OS30	Class. I			
Importo lavori					54.000,00	100,00%	NO
Lavori in economia ex art. 179 DPR 207/2010					0,00		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:					810,00		
TOTALE COMPLESSIVO					€ 54.810,00		

- a. Categoria di opere specializzate "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" "OS30" Non subappaltabile;
8. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
9. Il contratto è stipulato interamente "a CORPO" e la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà "a CORPO" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. dddd) e all'art. 59, c. 5-bis, del "Codice.
10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al **20%** (dicesi venti per cento) del valore del contratto. A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste dall'articolo sopracitato.
11. Sono previsti dei "pagamenti in acconto" con le modalità espresse nell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto
12. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
13. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
15. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, risultati tra le 20 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale MEPA, in possesso dei requisiti richiesti. In particolare, quelli costituiti come:

- a) Operatori economici con identità mono soggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati alla procedura MePa che in quanto sorteggiati, abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero nelle:
 - a. cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b. condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.
3. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
7. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

8. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
13. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
14. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePa, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
15. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
16. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45,

comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

17. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.
2. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie, il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa espressa di esclusione** dalla procedura di gara.
3. Le offerte degli Operatori dovranno essere corredate dall'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito *in situ*; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione solo se l'avvenuta effettuazione del sopralluogo assistito è accertata d'ufficio e se tale condizione risulta agli atti della Stazione appaltante.
4. L'effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta -formulata esclusivamente a mezzo posta elettronica in lingua italiana - da inviare ai soggetti designati: Geom. Roberto Schillaci (tel. 0931 727872 - e mail roberto.schillaci@inps.it). Nella richiesta dovranno altresì essere indicati oltre al recapito postale anche i recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l'inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito ove - per motivi tecnici - si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.
5. La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **16:00** del giorno **24.12.2018**; tale termine ha natura **perentoria** per cui tutte le richieste che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione e per esse non si darà luogo alla fissazione del giorno del sopralluogo assistito.
6. Il sopralluogo assistito deve essere comunque effettuato entro il termine **perentorio** del **02.01.2019**.
7. Il sopralluogo potrà essere effettuato:
 - da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'Operatore, munito di documento di identità e di copia del certificato C.C.I.A.A. o di altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta;
 - da soggetto diverso da quelli sopra elencati, purché dipendente dell'Operatore economico concorrente e munito di apposita delega allo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, la quale dovrà contenere anche una dichiarazione di responsabilità resa dal rappresentante legale che attesti la predetta qualità di dipendente in capo al delegato. Tale delega dovrà essere predisposta preferibilmente mediante compilazione del modello Allegato C "Attestato di sopralluogo", il cui form è accluso al presente Disciplinare, e consegnato alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di sopralluogo;
 - da procuratore non dipendente purché dalla procura emerga la legale rappresentanza dello stesso.
8. La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo non potrà rappresentare più di un Operatore.
9. All'atto del sopralluogo assistito ciascun Operatore dovrà consegnare, in duplice copia, il modello Allegato C "Attestato di sopralluogo", che sarà sottoscritto -a conferma dell'avvenuta presa

visione- sia dall' incaricato dell'Operatore sia dal funzionario incaricato dall'Istituto, che ne annoterà il rilascio su apposito registro.

10. Al termine delle operazioni l'Istituto rilascerà alla persona incaricata del sopralluogo copia di tale attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.
11. In caso di RTI, di GEIE, di aggregazione di imprese di rete o di consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un solo incaricato per tutti gli Operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i legali rappresentanti dei suddetti Operatori: la mancanza di tale delega sottoscritta da tutti gli Operatori non consentirà l'effettuazione del sopralluogo assistito.
12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'Operatore consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, **entro il giorno 03.01.2019**.
3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure MePa > (a sinistra in basso).
4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86 e 90 commi 8 e 9 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.
5. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
6. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
7. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.
8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8 del presente documento.

8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'oneri Consip.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
4. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- 5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- 6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
- 7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- 9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

9. Comunicazioni.

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma MePa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure MePa > (a sinistra in basso).
5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di consorzi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

10. Divieto di cessione del contratto, subappalto e avalimento

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.
2. Il concorrente non può subappaltare o concedere in cottimo.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

11. Cauzioni e garanzie richieste.

1. L'offerta è corredata da:
 - 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, e pertanto pari ad almeno **€ 1.096,20** (diconsi euro **millenovantasei/20**), salvo quanto previsto ai successivi commi;
 - 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
3. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a:
INPS - Sede Regionale Sicilia / Via M.P. Toselli n.5 / 90143 Palermo (PA)", presso il seguente istituto di Credito:
Unicredit di Palermo agenzia 18 - Palermo
Coordinate bancarie: IBAN: IT70 H 02008 04618 000300000587
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
6. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

7. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
8. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- a. avere come beneficiario l'INPS;
 - b. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - c. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
 - d. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*" ed essere firmata digitalmente ed essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
 - e. avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto e), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - g. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - h. recare la sottoscrizione del garante.
 - i. prevedere espressamente:
 - i. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 - iv. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
9. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

11. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
 - del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;oppure
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
 - un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,oppure
– un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
12. Per fruire dei benefici di cui al precedente punto, l'operatore economico segnala e documenta, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
13. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
14. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
15. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
16. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
17. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

18. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
19. Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
20. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
21. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
 - a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
 - b) **fideiussione a garanzia dell'anticipazione**, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;
 - c) **la polizza assicurativa**, la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, in conformità agli schemi 2.3 del D.M. 123/2004 e secondo quanto disposto dall'art.33 del CSA.

12. Pagamento a favore dell'Autorità.

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a **€ 0,00** (diconsi euro **zero/00**) scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. Requisiti di idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

1. I concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali (cfr. art. 12, l. 22 maggio 2017 n. 81), secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività coerenti con quelle oggetto della procedura bandita.
2. I concorrenti devono possedere la qualifica OG1 "edifici civili e industriali" in classifica I per € 67.936,43 e la classifica OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" in classifica I per € 4.322,17 ed è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10°

14. Criterio di aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le **ore 18.00 del 07.01.2019** la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offerta economica".
1. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
2. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

b) Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".

1. Qualunque sia la idoneità mono soggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione.

I. Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/DGUE) nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub A*, alle presente lettera d'invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- ✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- ✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o giuridica, ovvero del socio di maggioranza (persona fisica e giuridica) in caso di società con meno di quattro soci, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.) Si

precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. n. 56/2017, i procuratori generali e gli institori rientrano tra i soggetti muniti di legale rappresentanza ai fini di cui sopra;

- o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Più in particolare secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017:

- o tra i soggetti muniti di poteri di rappresentanza rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- o tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
- o tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati;
- o In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo

art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* A alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Qualora siano richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal Bando di abilitazione MePa, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 5, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* A alle presente lettera d'invito, da intendersi parte integrante della stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub A alle presente lettera d'invito.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

Si precisa che la domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

II) "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

III) documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 11

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **INPS – Direzione regionale INPS per la Sicilia – Via Maggiore Toselli,5 90143 Palermo**. In tal

caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i, ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;

- V) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente punto III), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- V)** dichiarazione rilasciata secondo il modello allegato C "**Attestato di sopralluogo**" dalla Stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
- VI) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità** fissato nella misura di **€ 0,00 (euro zero/00)** di cui al paragrafo 12 della presente lettera d'invito di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

IX) Copia del CSA e dei relativi allegati firmati digitalmente per accettazione.

2. **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- i. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. Dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. Dichiarazione in cui si indica la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- i. Dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 - 1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 - 3. La/e categoria/e di lavori di competenza, la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- iii. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- i. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- i. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

(Ovvero, in alternativa)

- i. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.
3. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda.
 4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

c) Contenuto della Busta "B- Offerta economica".

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, anche il Modello Allegato B "Dati complementari dell'offerta" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 14 della presente lettera di invito, offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.
2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;
3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16.
4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.
5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
7. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
8. In caso di discrepanza tra il ribasso unico percentuale riportato nell'allegato B "Dati complementari dell'offerta" e il ribasso unico percentuale riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale MePa, prevarrà quest'ultimo.
9. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (*diconsi due*). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
10. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
11. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

13. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

d) Procedura di aggiudicazione.

1. La procedura di aggiudicazione avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O.
2. Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, il quale procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
 - b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
3. In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.
4. Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni – MePa – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 19 luglio 2017.
5. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
6. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.
7. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (diconsi dieci).
8. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016. Tale eventuale verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi di una commissione nominata ad hoc.
9. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e poi si decreterà la proposta di aggiudicazione in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.
10. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
11. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
12. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.

13. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
14. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
15. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
16. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

e) Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma MePa dovranno essere firmati digitalmente.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincolerà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.
7. Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, e secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

9. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
10. Nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del **10%** (dicesi **dieci per cento**) del valore del contratto, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno il cui soddisfacimento è garantito dalla cauzione definitiva. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
11. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.
12. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

f) Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Palermo** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

g) Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati.

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - ✓ titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
 - ✓ il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
 - ✓ il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
 - ✓ il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - ✓ i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - ✓ il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o

svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- ✓ i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - ✓ l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
- a) ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
 - b) ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - ✓ i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.
- F.to in originale
Il R.U.P.
Geom. Roberto Schillaci

F.to in originale
Il Dirigente Area Manageriale
Gestione servizi, lavori, forniture, archivi,
Contrattualistica e patrimonio strumentale
Delegato
dr.ssa Amalia Amari

Allegati:

Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
Allegato B: Dati complementari dell'offerta
Allegato C: Attestazione di sopralluogo (obbligatorio)
Allegato F: Bozza di Addendum al documento di stipula

